

	Presidente f.f.	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Stefano Danieli

Deliberazione n. 18 del 27 maggio 2026

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ FASTWEB SPA (GIÀ VODAFONE SPA - HO.MOBILE - TELETU) (GU14/803716/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza dell'avv. Stefano Danieli Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della dott.ssa Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXX del 13/01/2026 acquisita con protocollo n. 0008696 del 13/01/2026;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Si premette che l'azienda XXXXXXXXXXXXXXX è una controllata di XXXXXXXXXXXXXXX e di conseguenza beneficia delle condizioni negoziate in contratto per la capo gruppo, come descritto da documento allegato.

In occasione della scadenza contrattuale fissata in 24 mesi, l'operatore toglieva integralmente o in parte gli sconti negoziati, nonostante in contratto sia chiaramente specificato quanto segue: Riepilogo condizioni di fornitura / Durata Contrattuale: successivamente alla scadenza della durata dell'Accordo Quadro, i servizi già attivi continueranno ad essere erogati ai medesimi prezzi e condizioni di cui alla presente Proposta.

L'utente chiede quindi il riaccredito degli sconti non erogati.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb pone in rilievo, in riferimento alle contestazioni avanzate dall'istante, la correttezza della fatturazione emessa ed oggetto di doglianza per i motivi di seguito espressi. In primis, invero, si precisa che la XXXXXXX., società controllante della odierna ricorrente, ha manifestato espressamente la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza naturale dello stesso e, pertanto, gli sconti pattuiti sono stati disattivati come previsto contrattualmente. Peraltro, in sede di conciliazione, è altresì emerso come la XXXX abbia poi effettivamente attivato i servizi con altro operatore. Non si ravvisano, quindi, errori o anomalie in relazione alla fatturazione emessa in quanto, come precisato dalla stessa XXXX, “l'Azienda XXXXXXXXXXXXXXX è una controllata di XXXXXXX e di conseguenza beneficia delle condizioni negoziate in contratto per la capo gruppo”.

Conseguentemente, essendo cessata la scontistica per la controllante la stessa è stata disattivata anche per la controllata. Per mero tuziorismo difensivo, poi, si precisa che la comunicazione de qua è pervenuta da soggetto a ciò abilitato. A ciò si aggiunga che, in virtù di quanto previsto dalle suddette condizioni, le singole fatture emesse possono essere comunque contestate unicamente entro 45 giorni dalla loro emissione. In assenza di contestazioni, quindi, la fattura si intende accettata da parte dell'utente, come peraltro ribadito nella recentissima Delibera 29 del 4.5.2022, emessa dal Corecom Veneto, la quale ha precisato che:

“l'utente, qualora avesse voluto far valere il proprio diritto, avrebbe dovuto inviare formale contestazione entro 45 giorni dall'emissione della fattura, come previsto dalle Condizioni generali di Contratto, per consentire all'operatore di svolgere eventuali attività necessarie per la verifica la rettifica del conto telefonico. In assenza di tale reclamo quindi la fattura dovrà intendersi accettata dall'utente.” Ancora, deve evidenziarsi l'infondatezza della domanda nel caso di reclami tardivi. In tal caso, difatti, non è possibile produrre i dettagli del traffico telefonico e dati che possono giustificare la legittimità degli addebiti in fattura e dimostrare l'effettuazione di traffico, concretandosi in tal modo una lesione del diritto di difesa del gestore. Infatti, per motivi legati alla tutela della riservatezza dei dati, gli stessi possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Agcom, del resto, si è espressa recentemente in tal senso, con la determina n. 49/15/DIT la quale ha statuito, in aderenza a quanto disposto dall'art. 123 del codice della Privacy, che: “gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre, e pertanto, dovendo consentire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo”. Fondamentale, quindi, si rivela essere il reclamo il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l'utente e di avvertimento verso il Gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni. Parimenti rilevante è il diritto di difesa dell'operatore, costituzionalmente garantito come per ogni soggetto il quale non deve essere in nessun caso leso. Per permettere, quindi, al Gestore un esercizio pieno del proprio diritto di difesa, l'AGCOM ha inteso limitare le uniche fatture che possono essere prese in considerazione per eventuali controlli e/o verifiche a quelle emesse negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione del reclamo scritto.

Per completezza, inoltre, sempre in tema di reclamo, è opportuno ribadire che, in forza di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Vodafone, l'utente ha in ogni caso l'onere di presentare reclamo per addebiti non riconosciuti entro 45 giorni dal ricevimento della fattura, al fine di permettere all'operatore gli opportuni controlli. In tal senso, invero, si sono, altresì, espressi il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Roma, rispettivamente, con le sentenze n. 12054/12 e n. 9292/12, considerando come accettate le fatture non contestate.

Per mera compiutezza difensiva, si riafferma che la presenza di reclami e segnalazioni su disservizi o altro assume, infatti, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze. Ci si riporta sul punto all'esauritiva raccolta di pronunce dell'Agcom che corroborano l'orientamento ormai consolidato secondo cui gli indennizzi – laddove accertata la responsabilità del gestore – vanno riconosciuti a partire dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte istante (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n.65/15/CIR, n. 22/16/CIR).

Va menzionata la Del. 165/15/CIR, in cui viene rilevato che “non avendo l'utente mai inviato alcun reclamo all'operatore, nemmeno dopo aver ricevuto le prime fatture che sono a tutt'oggi ancora insolute, alcuna responsabilità può rinvenirsi in capo alla società telefonica che, ignara dell'esistenza di eventuali problemi, ha continuato ad emettere le fatture fino alla disdetta del contratto intervenuta dopo circa sei mesi dall'attivazione” e la Delibera DL/081/17CRL/UD del 5.6.2017 del Corecom Lazio con la quale è stato statuito che: “Tuttavia all'accoglimento della domanda osta quanto prescritto in tema di obbligo di conservazione e detenzione dei dati personali da parte del responsabile del trattamento (nel caso di specie l'operatore) dal D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'art 123, comma 1 di tale Decreto prevede che “I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazione sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5”. Il comma 2 dispone inoltre che “Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari ai fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale”.

Dalla lettura del citato articolo ne consegue che gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione, possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre dalla proposizione della stessa e, pertanto, dovendo consentire agli stessi il pieno diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo.”. Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 194/2023/CONS, articolo 20, comma 4, “L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso”.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso.

Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. Fastweb, infine, rileva l'assenza di reclami scritti inoltrati da parte ricorrente. Pertanto, in virtù di quanto statuito dall'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS: “Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.”

Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente attivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto.

Per tutto quanto sin qui esposto Fastweb reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell'utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

Con memoria di replica depositata in data 18.03.2026 l'utente precisa quanto segue.

Sulla presunta assenza di reclami: è del tutto infondata l'eccezione sollevata da Fastweb circa la presunta assenza di reclami.

La XXXXXXXXX ha infatti inoltrato formale contestazione scritta a mezzo posta elettronica in data 17/09/2025, avente ad oggetto l'erronea fatturazione per l'importo complessivo di € 821,00, riferita alle fatture emesse in data 29/04/2025, 29/06/2025 e 27/08/2025. Tale reclamo: è stato presentato entro il termine dei sei mesi rispetto alle fatture contestate; ha reso il gestore pienamente edotto delle anomalie denunciate; ha posto Fastweb nella condizione di svolgere tutte le necessarie verifiche. Ne consegue che: non è applicabile il limite

dei sei mesi invocato da controparte; non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa del gestore. Sull'erronea applicazione del termine di 45 giorni: l'eccezione relativa alla presunta accettazione delle fatture per mancata contestazione entro 45 giorni è parimenti infondata. Nel caso di specie: la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunque provveduto a contestare formalmente gli addebiti; il gestore è stato posto nella condizione di verificare la correttezza della fatturazione. Si evidenzia che, in presenza di contestazioni, l'operatore è tenuto a fornire adeguato riscontro e giustificazione degli importi addebitati. L'inerzia del gestore non può determinare una presunzione di accettazione in danno dell'utente.

Sulla invalidità della pretesa disdetta contrattuale Fastweb fonda la propria difesa sulla presunta volontà della XXXXXXXXXXXXXXX di non rinnovare il contratto.

Tale assunto è privo di fondamento. Le condizioni contrattuali prevedono espressamente che la disdetta debba essere comunicata esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R.. Nel caso di specie: la comunicazione richiamata da controparte è stata trasmessa mediante semplice posta elettronica; tale modalità è non conforme alle previsioni contrattuali; la comunicazione deve pertanto ritenersi inefficace. Ne consegue che: il contratto deve considerarsi ancora in essere alle condizioni originarie; la rimozione degli sconti risulta illegittima; le fatture contestate risultano erranee.

Sulla condotta contraddittoria del gestore: la posizione di Fastweb appare intrinsecamente contraddittoria.

Da un lato: il gestore invoca la comunicazione per giustificare la modifica delle condizioni economiche; dall'altro non dimostra che tale comunicazione sia stata effettuata nelle forme contrattualmente previste. Ne deriva che: o la comunicazione è inefficace, con conseguente illegittimità della fatturazione oppure il gestore ha accettato modalità difformi, non potendo invocarle solo a proprio vantaggio. Tale comportamento si pone in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.

Sulla responsabilità del gestore: alla luce dei fatti esposti Fastweb era tempestivamente a conoscenza delle contestazioni; non ha fornito adeguato riscontro al reclamo del 17/09/2025; ha applicato modifiche economiche in assenza di valida disdetta.

Sussiste pertanto una responsabilità del gestore per: indebita fatturazione e mancata gestione del reclamo. L'utente chiede quindi:

- i. accertare e dichiarare l'illegittimità della fatturazione relativa alle fatture del 29/04/2025, 29/06/2025 e 27/08/2025;
- ii. disporre lo storno e/o rimborso dell'importo di € 821,00 indebitamente addebitato;
- iii. riconoscere gli eventuali indennizzi previsti dalla normativa vigente;
- iv. rigettare integralmente le eccezioni e deduzioni avversarie.

3. Motivazione della decisione

Nel merito, la domanda dell'istante merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Con riguardo alla domanda sub i) e sub ii) che possono essere trattate congiuntamente, viene in rilievo la verifica della legittimità della rimozione degli sconti applicati all'utenza della società istante allo spirare del primo periodo di ventiquattro mesi e, per l'effetto, della correttezza delle fatture emesse in data 29/04/2025, 29/06/2025 e 27/08/2025.

Parte istante ha dedotto l'applicabilità della previsione contrattuale in forza della quale, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, i servizi già attivati avrebbero dovuto proseguire alle medesime condizioni economiche e negoziali.

In tale prospettiva, la soppressione degli sconti avrebbe potuto ritenersi conforme al contratto sottoscritto soltanto in presenza di un valido atto di recesso o di disdetta, ritualmente comunicato secondo le modalità espressamente richieste dal contratto stesso.

L'operatore ha ricondotto la cessazione degli sconti alla decisione della capogruppo XXXXXXXX di non procedere al rinnovo del contratto.

Tuttavia, tale argomentazione difensiva, per assumere rilevanza nel presente procedimento, avrebbe richiesto idoneo riscontro documentale, tanto con riferimento all'effettiva esistenza della disdetta, quanto con riguardo alla sua validità formale e alla sua opponibilità nei confronti della società istante.

A fronte della puntuale contestazione sollevata da parte istante in ordine alla validità della disdetta, ritenuta non comunicata nelle forme contrattualmente prescritte, ossia mediante PEC ovvero raccomandata A/R, gravava sull'operatore l'onere di dimostrare la conformità della propria condotta al contratto sottoscritto.

Sul punto, giova richiamare il costante orientamento dell'Autorità e dei Corecom delegati, secondo cui, in caso di contestazione di addebiti ovvero di variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate, incombe sull'operatore l'obbligo di fornire adeguato e specifico supporto probatorio a fondamento della pretesa creditoria. Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto.

Dall'istruttoria non emerge, infatti, alcuna comunicazione di disdetta idonea a soddisfare i requisiti formali richiamati da parte istante e previsti espressamente dal contratto, né risultano versati in atti elementi sufficienti a comprovare che la cessazione degli sconti fosse validamente opponibile alla medesima.

Ne consegue che la fatturazione contestata, limitatamente agli importi derivanti dalla soppressione degli sconti, risulta priva di idonea giustificazione causale e contrattuale.

Per quanto precede, la domanda di storno e/o rimborso deve essere accolta con riferimento alla fatturazione emessa il 29/04/2025, il 29/06/2025 e il 27/08/2025, nella misura in cui essa recepisce la soppressione degli sconti originariamente applicati.

Ne deriva il diritto della società istante allo storno, ovvero al rimborso in caso di avvenuto pagamento, dell'importo complessivo di euro 821,00= (importo il cui ammontare, per altro, non è stato contestato dal gestore).

Per quanto concerne la richiesta sub ii) di riconoscere gli eventuali indennizzi previsti dalla normativa vigente si ritiene che non ci siano i presupposti per riconoscere un eventuale indennizzo da "attivazione di profilo tariffario non richiesto", trattandosi piuttosto di contestazione relativa alla permanenza delle condizioni economiche pattuite.

La vicenda, infatti, non riguarda l'attivazione di un nuovo piano o di un servizio non richiesto dall'utente, ma la contestata modifica delle condizioni economiche originariamente pattuite, mediante la successiva eliminazione della scontistica. In questo caso, quindi, il rimedio corretto è il rimborso o lo storno delle somme non dovute, già riconosciuto nel punto precedente.

Si ritiene, invece, possa sussistere, la fattispecie tipica della mancata risposta al reclamo, in merito alla quale si precisa quanto segue.

La normativa di settore prevede che, se l'operatore non risponde entro i termini stabiliti dalla Carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, spetti un indennizzo di euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino al limite massimo previsto dal regolamento. Tale indennizzo va calcolato in modo unitario, a prescindere dal numero delle utenze interessate e dall'eventuale presentazione di più reclami riferiti allo stesso disservizio.

Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'utente ha presentato una contestazione scritta il 17/09/2025, con riferimento agli importi addebitati nelle fatture richiamate.

Da quel momento, l'operatore era tenuto a fornire una risposta congrua e motivata entro il termine massimo di 45 giorni previsto dalla propria disciplina di servizio.

Le linee guida AGCOM in materia di risoluzione delle controversie precisano che l'indennizzo per mancata risposta decorre dalla scadenza di tale termine e si calcola fino al momento in cui l'utente riceve una risposta adeguata oppure, se ciò non avviene, fino alla prima occasione utile di effettivo confronto tra le parti nel procedimento conciliativo.

Poiché non risulta che l'operatore abbia fornito una risposta adeguata prima dell'udienza di conciliazione del 09/12/2025, tale data va assunta come termine finale del periodo indennizzabile, in quanto coincide con la prima concreta occasione in cui l'utente ha potuto interloquire con il gestore nell'ambito della procedura.

Ne consegue che l'indennizzo ex art. 12 dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS deve essere riconosciuto per il periodo compreso tra il 01/11/2025, cioè il quarantacinquesimo giorno successivo al reclamo del 17/09/2025, e il 09/12/2025, per un totale di 38 giorni di ritardo.

Pertanto, il gestore è tenuto a corrispondere all'istante l'indennizzo di € 95,00, determinato nella misura di € 2,50 per ciascuno dei 38 giorni di ritardo.

Per quanto concerne, infine, la richiesta sub iii) si ritiene che la stessa venga assorbita da quanto argomentato ai punti sub i) e sub II) di cui sopra.

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di accogliere l'istanza di XXXXXXXXXXXXX nei confronti di FASTWEB SPA (già VODAFONE SPA - HO.MOBILE - TELETU).
FASTWEB SPA (già VODAFONE SPA - HO.MOBILE - TELETU), entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta:
a stornare, oppure a rimborsare, in caso di avvenuto pagamento, l'importo di € 821,00=;
a corrispondere l'importo di € 95,00= come in premessa specificato.
I predetti importi potranno essere utilizzati a compensazione di eventuali insoluti, qualora esistenti.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Avv. Stefano Danieli

Il Presidente f.f.
Fto(*) Fabrizio Comencini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.